

*Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Enrico Colagreco del 13.07.2021 n. 510*  
[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CHIETI**

in composizione monocratica, costituito dal Giudice, dott. Enrico Colagreco, ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. xxx R.G. Cont. anno 2017

TRA

**SOCIETA' MUTUATARIA ;**

**ATTORE**

E

**BANCA INCORPORATA;**

**CONVENUTO**

OGGETTO: contratti bancari;

CONCLUSIONI: come da verbale del 22.03.2021;

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la **SOCIETA' MUTUATARIA** ha premesso di avere stipulato in data 30.10.2012 con la **BANCA INCORPORATA** (oggi **BANCA INCORPORANTE**) un contratto di finanziamento chirografario n. xxxxxxxxx di originari Euro 295.000,00, da rimborsarsi in n. 84 rate mensili posticipate, da Euro 4.502,98 cadauno, decorrenti dalla data di stipula del contratto e con prima scadenza al 30.11.2012, destinato a consolidare le passività esistenti sul contratto di conto corrente intrattenuto tra le parti; ha quindi dedotto: 1) nullità del prestito chirografario per carenza di causa: nel caso di specie, il finanziamento in oggetto sarebbe configurabile come mutuo di scopo, stante la specifica destinazione del prestito a reintegrare il saldo negativo € 173.854,68, del contratto di conto corrente

n. 299 stipulato tra le parti medesime, talché essendo tale posta passiva “ emersa fronte dell’illegitima applicazione sul rapporto di conto coerente di oneri finanziari non dovuti conseguenti ad una serie in invalidità in esso presenti e già oggetto di contestazioni nel giudizio n. xxxxx/2015 R.G.” conseguirebbe il “ ristorno integrale delle somme pagate” dall’attrice; 2) nullità della clausola applicativa del tasso d’interesse ultralegale per mancanza della forma scritta ad substantiam; 3) applicazione di un ISC diverso da quello in concreto applicato; 4) anatocismo;

Ha spiegato le conclusioni rassegnate in epigrafe.

Si è costituita la **BANCA INCORPORANTE** eccependo, in via preliminare, improcedibilità della domanda avendo gli oppositori omissi di avviare la procedura di mediazione obbligatoria per le cause aventi ad oggetto i contratti bancari; nel merito ha dedotto: 1) in configurabilità di un mutuo di scopo nell’operazione di finanziamento in oggetto; 2) la piena validità della cd. pattuizione contrattuale monofirma; 3) carattere non usurario dei tassi applicati al rapporto; 4) l’infondatezza della doglianza sia in punto di diversità dell’ISC rispetto a quello in concreto applicato che di anatocismo;

Ha spiegato le conclusioni rassegnate in epigrafe.

Instauratosi il contraddittorio, esaurite le fasi della trattazione e dell’istruzione, precisate le conclusioni, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.

La questione preliminare afferente all’improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione deve ritenersi superato atteso l’intervenuto compimento della predetta procedura per come imposto dal Giudice con ordinanza del 06.09.2017 (cfr. verbale del 06.09.2017).

1. Ciò posto, la domanda è infondata.

2. Parte attrice invoca la nullità del contratto di prestito chirografario impugnato per difetto di causa in concreto e/o per motivo illecito determinate, posto che per tramite dell’operazione di

*Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Enrico Colagreco del 13.07.2021 n. 510*

finanziamento la somma mutuata è stata, in realtà, integralmente utilizzata per estinguere la “fittizia” esposizione debitoria esistente sul conto corrente n. xxx intrattenuto tra le medesime parti contraenti.

In particolare, la stessa **SOCIETA' MUTUATARIA** deduce “di aver stipulato, in data 30.10.2012, un contratto di finanziamento chirografario n. xxxxxxxxx di originari Euro 295.000,00 con l'allora **BANCA INCORPORATA**. (oggi **BANCA INCORPORANTE**); che il richiamato prestito era stato concluso al sol fine di ripianare l'esposizione debitoria (in realtà inesistente) maturata dall'attrice – già correntista dell'Istituto di credito – nei confronti della **BANCA INCORPORANTE** sul conto corrente n. xxx, come confermato dalla clausola di destinazione prevista direttamente in contratto”

2.2. La CTU espletata ha confermato, come motivazione congrua ed immune da vizi logici, tale impianto contrattuale.

2.2. Ora, si rileva in diritto che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, tale operazione non configura un mutuo di scopo sub. specie convenzionale; ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la progressiva esposizione debitoria del correntista, (cfr. in quel caso con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale), costituisce un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del "pactum de non petendo ad tempus", restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista. (Nella specie, la S.C. ha escluso che costituisca mutuo di scopo l'operazione di ripianamento di debito, realizzato mediante accredito da parte della banca di un importo su un conto corrente in passivo del cliente, Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 1517 del 25/01/2021)

Ne consegue che l'invocato difetto di causa e conseguente nullità della pattuizione e del tutto infondata.

3. Quanto alla eccepita nullità per difetto della forma scritta del contratto di c.c. stipulato tra le parti per omessa sottoscrizione dello stesso da parte dei funzionari della banca convenuta, a mente della giurisprudenza della Corte di Cassazione “in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. (Sez. U - , Sentenza n. 898 del 16/01/2018).

Ne consegue che il motivo di doglianza è infondato.

4. Sull'indeterminatezza delle clausole di determinazione degli interessi ed applicazione di un TAEG/ISC diverso da quello pattuito in violazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 117 T.U.B si osserva quanto segue.

E' noto come l'I.S.C. sia stato introdotto nel sistema normativo italiano per la prima volta dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio n. 10688 del 4.03.2003 (art. 9 comma 2) che ha demandato all'Organo di Vigilanza della Banca d'Italia il compito di individuare le operazioni ed servizi a fronte dei quali detto indice”, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente” debba essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo.

Poiché il contatto di mutuo in oggetto è stato stipulato in data 2 maggio, 2000, tale obbligo in capo alla Banca non esisteva.

*Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Enrico Colagreco del 13.07.2021 n. 510*

Peraltro, nel contezioso bancario, il mutuatario spesso sostiene che nel contratto di mutuo controverso sia stato “riportato un valore I.S.C. che non risponde al valore reale”, posto che “dalla ricostruzione effettuata dal perito di parte risulta un ISC più alto rispetto a quello indicato nel contratto”.

Da tale assunto, la parte fa spesso discendere, in forza del richiamo all’art. 117 TUB, la nullità della relativa clausola negoziale e la conseguente necessità di “sostituzione del tasso indicato con quello nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni passive e attive ex art. 117 TUB, comma 7”.

Si rileva tuttavia che la domanda di nullità di cui sopra è infondata in diritto.

E’ opportuno sottolineare previamente che “in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. “nullità virtuale”), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8462 del 10/04/2014; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26724 del 19/12/2007; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26725 del 19/12/2007; Cass. N. 19024 del 2005).

Ne consegue, ad esempio, che, “in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto “contratto quadro”), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”. Va in ogni caso escluso, in assenza di una esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto “contratto quadro” o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8462 del 10/04/2014: nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha escluso che la denunciata violazione delle norme previste dall’art. 21, comma 1, lett. a e b, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in sede di stipula del contratto di intermediazione finanziaria, potesse rilevare ai fini dell’accoglimento della domanda di nullità o di risoluzione del contratto medesimo).

Tanto premesso in linea generale, deve a questo punto rilevarsi, in conformità all’orientamento espresso dalla consolidata giurisprudenza di merito, che “l’omessa specificazione nel contratto di mutuo dell’indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale” (Tribunale Catania sez. IV, 28/02/2018, n.957; Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n.523; Tribunale Napoli sez. II, 09/01/2018, n.183).

In primo luogo, poiché l’ISC è un mero indicatore, previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria, e non già un tasso, un prezzo o una condizione (l’art. 117 comma 6 seconda parte del T.U.B. si riferisce invece esclusivamente a “tassi, prezzi e condizioni”) (Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233).

Non è esso stesso la pattuizione (e quindi il tasso, il prezzo o una condizione contrattuale) ma un mero indice del costo effettivo del finanziamento o della sovvenzione, imposto e previsto ai soli fini informativi. Non essendo un tasso, un prezzo o una condizione deve pertanto escludersi l’applicabilità dell’evocato articolo 117 comma 6 del T.U.B. (Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233).

*Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Enrico Colagreco del 13.07.2021 n. 510*

Inoltre, va rilevato come nell'ordinamento vigente non si rinviene una previsione di invalidità per la fattispecie qui evocata.

A ben vedere, infatti, una simile sanzione è prevista dal legislatore per il solo caso del credito al consumo, (circostanza nel caso di specie non ricorrente), nell'ambito della cui disciplina l'articolo 125 - bis comma 6 del T.U.B. espressamente prevede che, ove il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle (Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233).

Il menzionato articolo 125 bis comma 6 così recita: "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto".

Appare allora evidente - applicando il canone ermeneutico dell'argomento a contrario espresso dal brocardo latino "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit" - che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC e TAEG dichiarati e ISC e TAEG concretamente applicati, anche nell'ambito di operazioni diverse dal credito ai consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto, con una specifica norma dal tenere analogo a quella di cui all'art. 125 bis, comma 6, del T.U.B. (Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233).

Una tale previsione, tuttavia, non si riscontra nell'ambito dell'art. 117 comma 6 del T.U.B., e, dunque, deve inferirsi che l'asserita, erronea, applicazione dell'ISC rispetto a quanto indicato in contratto non comporterebbe – quand' anche fosse sussistente - alcuna nullità ai sensi della cennata disposizione.

La violazione dell'obbligo informativa in parola non è dunque idonea a determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi tutt'al più, quale fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori (cfr., (Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233; Tribunale di Milano, sentenza n. 10832 del 26.10.2017).

In secondo luogo, a prescindere da ciò (e dunque a tutto concedere) l'invocazione dell'articolo 117 comma 6 del T.U.B. risulta altresì infondata, nel caso in esame poiché l'articolo 117 comma 6 del T.U.B. fa comunque riferimento all'eventuale differenza fra tassi indicati in contratto e tassi pubblicizzati

Pertanto, a prescindere dall'effettiva sussistenza della differenza sopra richiamata, qualora la parte non abbia fornito, come nel caso di specie, alcuna allegazione ed alcuna prova di pubblicazione di alcun tasso, o condizione, o di adesione a offerte commerciali fatte oggetto di pubblicità comunicazione te rivolta alla generalità dei consumatori, la domanda, per ciò solo, deve ritenersi infondata (cfr. in termini Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233)

Di conseguenza, non si rinvengono condizioni pubblicizzate cui paragonare quelle non indicate in contratto, ciò che esclude evidentemente l'operatività dell'invocata norma di cui all'articolo 117 comma 6 del T.U.B. (Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233).

La finalità della disposizione di cui al comma 6 (seconda parte) dell'articolo 117 del T.U.B. (in quanto norma posta a presidio della trasparenza bancaria) non è infatti quella di prevedere un mezzo di attuazione delle disposizioni contrattuali (tale finalità già è prevista e contemplata nell'azione generale di adempimento contrattuale) bensì quella di sanzionare il comportamento dell'intermediario che, da un lato, induce l'intermediario alla stipulazione del contratto mediante una determinata prospettazione di prezzi e condizioni, e, dall'altro lato, una volta conseguito il consenso, prevede in contratto e poi applica

*Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Enrico Colagreco del 13.07.2021 n. 510*

condizioni e prezzi più alti rispetto a quelli comunicati (mediante apposite offerte rivolte al pubblico) alla generalità dei potenziali contraenti (Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233).

Da quanto detto deriva, in conclusione, che “l’ISC non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale, del contratto poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali; l’indicatore sintetico di costo ha valenza di “regola di comportamento”, comportante una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale” (Trib. Bologna, Sez. III, 08/02/2018, n. 20123; Tribunale Napoli sez. II, 09/01/2018, n.183).

Ne consegue che anche tale motivo di censura è infondato.

5. Quanto al dedotto anatocismo la CTU espletata, con motivazione congrua non ha rilevato tale profilo, così come non ha rilevato usura nei tassi applicati al rapporto.

6. In conclusione, la domanda deve essere rigettata.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con parametri coincidenti con i valori indeterminati - complessità media (scaglione da 26.000,00 a 52.000,00).

8. Le spese di C.T.U. separatamente liquidate sono poste integralmente e definitivamente a carico di parte attrice.

#### **P. Q. M.**

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:

- 1) rigetta la domanda attorea;
- 2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in € 7.254,00 per compensi di avvocato oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed IVA come per legge;
- 3) pone le spese di C.T.U. separatamente liquidate integralmente e definitivamente a carico di parte attrice.

Alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Chieti, il 08.07.2021

IL GIUDICE Enrico Colagreco